

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 28

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400
e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 settembre 2008)

Come Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008.

con i sig.lli
22/8/08

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nel corso della sua storia recente, è stato protagonista di numerosi e diversi interventi da parte del legislatore. Da ultimo, nella precedente legislatura, con il decreto legge n. 181/2006 il Ministero era stato "spacchettato" in due distinti Dicasteri : il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Da tale operazione ne era conseguita l'adozione di due distinti regolamenti di organizzazione delle strutture del Ministero (decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca e decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 260, recante l'organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione) e di due distinti regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca e del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 259, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della pubblica istruzione).

Nell'ottica di una razionalizzazione delle competenze, finalizzata ad un contenimento della spesa della pubblica amministrazione, da ultimo il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", all'articolo 1, comma 5, ha previsto che le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca sono trasferite al Ministero della Pubblica Istruzione. Da qui, conseguentemente, la necessità di riunificare ed adeguare anche gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ai nuovi compiti istituzionali accorpatisi e ai vincoli normativi (unicità dei vertici) e finanziari posti dal medesimo decreto legge n. 85/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Infatti, l'articolo 1, comma 17, del già citato decreto legge prevede che l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito accorpamenti deve essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge, mentre il comma 20 ribadisce l'unicità dei vertici di diretta collaborazione.

In attuazione della suddette disposizioni e tenuto conto dell'accorpamento dei due Dicasteri della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca ivi previsto, è stato predisposto l'allegato regolamento, che sarà adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Prima di procedere all'illustrazione dell'articolato, appare necessaria una premessa di carattere metodologico. Il decreto legge n. 85/2008 prevede una serie di adempimenti preliminari all'adozione del relativo regolamento di riorganizzazione del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro: a) l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la ricognizione delle strutture trasferite (comma 8); b) l'adozione del dPCM relativo ai criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (comma 18); c) l'adozione del decreto del Consiglio dei Ministri per la definizione in via provvisoria (e per la durata massima di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 85/2008) dell'organizzazione degli uffici del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione (comma 20).

L'adempimento sub lett. a), è stato già avviato in data 23 luglio 2008, con la trasmissione dello schema di dPCM alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento affari giuridici e legislativi, ai fini dell'acquisizione dei concerti del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, necessari per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli adempimenti *sub b) e c)* non sono stati adottati per le seguenti ragioni. Per quanto attiene il d.P.C.M. ex comma 18, si segnala che l'orientamento condiviso con le amministrazioni concertanti è stato quello di indicare, a completezza dei dati e della ricognizione già effettuati ai sensi di legge con il dPCM ex comma 8, la situazione relativa al personale (come dotazione organica di diritto e personale effettivamente in servizio) negli allegati al dPCM adottato.

Per quanto attiene, invece, al dPCM ex comma 20, si è ritenuto di non procedere, nell'ambito della facoltà lasciata all'Amministrazione dalle disposizioni, sia in considerazione del breve periodo di vigenza consentito dalla disposizione del decreto legge (sei mesi al massimo), sia dei limiti derivanti dalla natura non normativa del previsto dPCM, la quale avrebbe finito per far coincidere in gran parte i contenuti del dPCM adottato ex comma 8 con quello adottato ex comma 20, rendendo difficilmente praticabili anche gli accorpamenti delle direzioni.

E', invece, prevalsa l'esigenza di una sollecita riorganizzazione del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, che consenta un'efficace gestione del nuovo accorpamento di funzioni previsto dal decreto legge n. 85/2008. Per questa ragione, si è avviato, parallelamente, ricorrendo allo strumento giuridico più idoneo, l'iter istruttorio per la riorganizzazione degli uffici del Ministero e per la ridefinizione degli uffici di diretta collaborazione mediante l'adozione del regolamento definitivo.

In particolare, per quanto riguarda gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, si è elaborato l'allegato schema di regolamento, che si compone di 13 articoli, con il seguente contenuto.

L'articolo 1 è relativo alle figure del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Il Ministro svolge le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può delegare, con proprio decreto, alcune funzioni e compiti ai Sottosegretari.

L'articolo 2 individua gli uffici di diretta collaborazione, cui spetta il compito di supportare il Ministro, fungendo da raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, sono uffici di diretta collaborazione del Ministro: a) l'ufficio di Gabinetto; b) la segreteria del Ministro e il segretario particolare del Ministro; c) l'ufficio legislativo; d) l'ufficio stampa; e) il servizio di controllo interno; f) la segreteria tecnica del Ministro; g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

L'articolo 3 disciplina le funzioni e i compiti dell'Ufficio di Gabinetto, cui è preposto il Capo di Gabinetto. L'articolo detta i requisiti per la nomina del Capo di Gabinetto, che deve essere scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonché soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate capacità. Il Capo di Gabinetto può avvalersi di tre Vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie.

Nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto opera altresì il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle sue iniziative in campo internazionale e comunitario.

L'articolo 4 concerne la segreteria del Ministro, che svolge attività di supporto ai compiti del medesimo ed è coordinata da un Capo della segreteria; della segreteria fa parte altresì il Segretario particolare del Ministro, che cura i rapporti personali dello stesso nello svolgimento dei propri compiti politico-istituzionali.

L'articolo 5 disciplina i compiti e le funzioni dell'Ufficio legislativo. All'ufficio legislativo è preposto un capo dell'ufficio legislativo, scelto dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa. Il capo dell'ufficio può avvalersi di due vice capi dell'ufficio legislativo, rispettivamente dedicati al settore dell'istruzione e dell'università - ricerca.

L'articolo 6 disciplina le funzioni e i compiti dell'Ufficio stampa, cui è preposto un capo dell'ufficio stampa, scelto dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria. Nell'ambito dell'ufficio stampa, infine, il Ministro può nominare un proprio portavoce.

L'articolo 7 è relativo alle funzioni e ai compiti del Servizio di Controllo Interno, che opera in posizione di autonomia operativa e valutativa. Le suddette attività sono svolte da un collegio di tre componenti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Ministro nomina il Presidente del collegio, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni, nonché tra professori universitari esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo. I due componenti sono scelti dal Ministro rispettivamente uno tra i dirigenti di prima fascia delle pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di fuori ruolo, e uno tra i dirigenti di seconda fascia appartenente al ruolo del Ministero, esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo. La scelta del collegio - in alternativa all'alternanza per un triennio con l'organo monocratico - nasce dalla necessità di garantire lo svolgimento di un'attività seria ed efficace di valutazione e controllo strategico sulla struttura ministeriale riaccorpata.

L'articolo 8 disciplina la segreteria tecnica del Ministro. Essa assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione ed il monitoraggio delle linee politiche riguardanti le attività del Ministero ed è coordinata da un responsabile, scelto anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

L'articolo 9 disciplina la composizione e il funzionamento delle segretarie dei Sottosegretari di Stato, prevedendo le figure dei capi segreteria e dei segretari particolari.

L'articolo 10 stabilisce il contingente complessivo di personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione. Al riguardo, si segnala che dalle 294 unità di personale previste complessivamente dai due regolamenti vigenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, si è scesi a 236 unità, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e quindici con qualifica dirigenziale di livello non generale.

Oltre a tale contingente di personale, il Ministro può nominare ulteriori collaboratori, anche estranei all'amministrazione, assunti con contratti a tempo determinato, in numero non superiore a venti, nonché esperti e consulenti dotati di elevata professionalità in numero non superiore a quindici unità. Al riguardo, si segnala l'importante taglio della consistenza numerica operato non solo sulle unità di personale (da 294 a 236) degli uffici di diretta collaborazione rispetto alla sommatoria dei contingenti dei due Ministeri (ex Istruzione e ex Università e ricerca), ma anche la drastica riduzione (ben più del 20%) dei esterni con contratti a tempo determinato (da 30 a 20) e il taglio del 50% del contingente numerico degli esperti e consulenti (da 30 a 15).

L'articolo 11 fissa il trattamento economico da attribuire ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, ai dirigenti e al personale non dirigenziale ad essi assegnati, nonché al personale assunto con contratto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Il trattamento economico del personale assunto con contratto a tempo determinato e con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro in misura comunque non superiore a quello del personale dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti.

Nell'articolo 12 sono regolate le modalità di gestione degli stanziamenti di bilancio facenti capo al centro di responsabilità del Gabinetto.

L'articolo 13, infine, reca le disposizioni finali e, in particolare, la clausola di riduzione della spesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, del decreto legge n. 85/2008, la copertura del maggior onere derivante dall'attuazione di due disposizioni specifiche dello schema di regolamento e l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57 (recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 259 (recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della pubblica istruzione).

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Con l'allegato schema di regolamento si provvede a disciplinare per il nuovo Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ottenendo la riduzione di spesa derivante dall'accorpamento dei medesimi uffici. Infatti, l'articolo 1, comma 17, del già citato decreto legge prevede che l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito accorpamenti deve essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge, mentre il comma 20 ribadisce l'unicità dei vertici di diretta collaborazione.

Si segnala che l'operazione che è stata svolta è stata duplice; si è, infatti, intervenuti, sia su una riduzione numerica dei contingenti che su una riduzione del limite di spesa.

Per quanto riguarda i contingenti si segnalano i seguenti dati :

	Ministero Istruzione + Università e ricerca	Pubblica Ministero	Situazione prevista dal regolamento
Contingente di personale di diretta collaborazione	194 + 100 = 294		236 (taglio del 20%)
Personale dirigenziale in diretta collaborazione	22 (di cui un incarico dirigenziale generale) + 1 = 23		16 (di cui un incarico dirigenziale generale) - taglio superiore al 20%
Estranei con contratto a tempo determinato	18 + 12 = 30		20 (taglio superiore al 20%)
Esperti e consulenti	18 + 12 = 30		15 (taglio del 50%)

Per quanto riguarda il limite di spesa, come già segnalato, l'art. 1 comma 17 del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 dispone la riduzione, pari almeno al 20%, dell'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione, con riferimento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge per gli ex Ministeri della pubblica istruzione (MPI) e dell'università e ricerca (MUR), a seguito del trasferimento delle competenze di quest'ultimo nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

La somma complessiva da prendere a base per l'applicazione della norma è pari ad euro 7.493.709, di cui euro 3.733.601 riferiti all'ex Ministero Pubblica Istruzione ed euro 3.760.108 riferiti all'ex Ministero Università e Ricerca.

Nell'allegata Tabella 1 sono riportati analiticamente i capitoli di bilancio interessati, con l'indicazione delle relative riduzioni da operare per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2009.

L'articolo 7 dello schema di regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero è dedicato al Servizio di Controllo Interno e l'articolo 11 norma il trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. In particolare si segnalano le seguenti disposizioni dei suddetti articoli.

ONERE FINANZIARIO

All'articolo 7, comma 2, relativo al Servizio di Controllo Interno, si dispone che uno dei componenti sia un dirigente generale della pubblica amministrazione collocato fuori ruolo. Appare necessario individuare la relativa copertura economica.

Ai sensi del CCNL del personale dirigente dell'Area I, secondo biennio economico 2004-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, il trattamento economico complessivo spettante ad un dirigente di prima fascia è il seguente:

Trattamento economico dei dirigenti generali del Ministero (euro)		Tab. 1	
	lordo dipendente	aliquota	lordo Stato
stipendio tabellare prima fascia	51.329,04	38,38%	71.029,13
retribuzione di posizione, parte fissa	33.633,40	38,38%	46.541,90
retribuzione di posizione parte variabile	46.997,58	38,38%	65.035,25
retribuzione di risultato	11.525,08	32,70%	15.293,78
Totale	143.485,10		197.900,06

Quindi, il maggior onere posto da tale previsione si riferisce ad una maggiore spesa annua complessiva pari a euro 197.900,06.

L'articolo 11, comma 1, lettera b) dispone ulteriormente che il Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie percepisca una voce retributiva del pari equivalente a quella di un dirigente generale.

Ai sensi del CCNL del personale dirigente dell'Area I, secondo biennio economico 2004-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, il trattamento economico complessivo spettante ad un dirigente di seconda fascia di primo livello è il seguente:

Trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia primo livello del Ministero (euro)		Tab. 2	
	lordo dipendente	aliquota	lordo Stato
stipendio tabellare seconda fascia	40.129,98	38,38%	55.531,87
retribuzione di posizione, parte fissa	11.262,77	38,38%	15.585,42
retribuzione di posizione parte variabile	20.220,20	38,38%	27.980,71
retribuzione di risultato	2.252,55	32,70%	2.989,13
Totale	73.865,50		102.087,13

Lo stesso trattamento economico è previsto per la figura del Vice Capo di Gabinetto vicario. Il maggiore onere posto dalla richiamata lettera b) con riferimento a

tale figura è dunque pari alla differenza tra il trattamento economico del dirigente di prima fascia e del dirigente di seconda fascia di primo livello, ovvero $197.900,06 - 102.087,13 = 95.812,93$. Infatti, ai sensi dei regolamenti di diretta collaborazione vigenti i vice Capi di Gabinetto sono scelti tra il contingente di personale dirigenziale non generale che presta servizio in diretta collaborazione.

In complesso, il maggiore onere finanziario, in ragione d'anno a decorrere dal 2009, è dunque pari ad euro $197.900,06 + 95.812,93 = 297.712,99$.

COPERTURA FINANZIARIA

All'onere complessivo di euro si provvede mediante la riduzione di 4 posti di dirigente di seconda fascia di terzo livello effettivamente coperti.

Trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia terzo livello del Ministero (euro)			Tab. 3
	lordo dipendente	aliquota	lordo Stato
stipendio tabellare seconda fascia	40.129,98	38,38%	55.531,87
retribuzione di posizione, parte fissa	11.262,77	38,38%	15.585,42
retribuzione di posizione parte variabile	6.820,19	38,38%	9.437,78
retribuzione di risultato	2.252,55	32,70%	2.989,13
Totale	60.465,49		83.544,20

Detta riduzione comporta risparmi annui pari ad euro $83.544,20 \times 4 = 334.176,80$ euro a decorrere dal 2009.

Pertanto, la maggiore spesa è compensata dalla riduzione operata sul numero dei dirigenti funzionanti presso il Ministero. Si tratta di un taglio effettivamente coperto da dirigenti che vanno in pensione nel periodo giugno-settembre 2008. Più precisamente, si tratta di un dirigente amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale della Puglia (in pensione dal 1° settembre 2008), di un dirigente amministrativo presso l'ufficio scolastico del Piemonte (in pensione dal 1° settembre 2008), di un dirigente amministrativo presso l'ufficio scolastico dell'Umbria (in pensione dal 1° ottobre 2008) e di un dirigente amministrativo presso l'ufficio scolastico della Sicilia (in pensione dal 1° novembre 2008).

Tale riduzione è aggiuntiva rispetto a quella che il parallelo regolamento di organizzazione del Ministero ha operato ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legge n. 112/2008.

Decreto legge 85/2008 — disponibilità di bilancio e tagli 2008 e 2009 (euro)

Tab. 1

	L.B. 2008	Riduzioni e.f. 2008	Riduzioni dal 2009
ex MPI cap. 1001 stipendi ed altri assegni fissi al Ministro e ai sottosegretari	623.600	240.000	370.000
ex MUR cap. 1001 stipendi ed altri assegni fissi al Ministro e ai sottosegretari	447.571	272.395	447.571
ex MPI cap. 1003 competenze fisse ed accessorie agli addetti al Gabinetto	2.095.628		
ex MUR cap. 1003 competenze fisse ed accessorie agli addetti al Gabinetto	1.399.259	290.000	449.821
ex MPI cap. 1004 provvidenze a favore del personale in servizio, ...	1.881	1.781	1.781
ex MUR cap. 1004 provvidenze a favore del personale in servizio, ...	964	964	964
ex MUR cap. 1032 spese per la gestione del sistema informativo	45.934		
ex MPI cap. 1043 spese per acquisto di beni e servizi	882.582		
ex MUR cap. 1043 spese per acquisto di beni e servizi	1.781.292	52.549	73.000
ex MPI cap. 1064 indennità di licenziamento e similari ...	517	517	517
ex MUR cap. 1064 indennità di licenziamento e similari ...	517	517	517
ex MPI cap. 7000 spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature ...	129.393	70.000	70.000
ex MUR cap. 7000 spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature ...	84.571	70.438	84.571
Totale	7.493.709	999.161	1.498.742
di cui ex MPI	3.733.601	312.298	442.298
di cui ex MUR	3.760.108	686.863	1.056.444

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 401

L. RAGIONIERI GENERALI DELLO STATO

7 AGO. 2008



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

305
5

Roma, 7 AGO. 2008

Prot. Nr. 97808
Rif. Prot. Entrata Nr. 97200
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

Al  All'Ufficio del coordinamento
legislativo - Ufficio legislativo
Economia
e p.c. All'Ufficio legislativo
Finanze

OGGETTO: D.P.R. regolamento uffici diretta collaborazione del Ministro "Istruzione
dell'Università e della Ricerca.

Si è esaminato il provvedimento indicato in oggetto con le annesse relazioni illustrativa e
tecnica.

Al riguardo, tenuto conto che sono state recepite le modifiche richieste non si hanno avere
osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento che si rimette, pertanto vidimato.

Inoltre, si verifica positivamente la relazione tecnica allegata in quanto risulta correttamente
elaborata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 ed in particolare l'articolo 1, comma 8 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del decreto-legge medesimo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n.57;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2008, n. 137;

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

D E C R E T A

Articolo 1 (Strutture trasferite)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, sono trasferiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i seguenti uffici di livello dirigenziale generale operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264:

a) Segretariato generale, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264;

b) Direzione generale degli affari generali e del personale, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264;

c) Direzione generale dell'università, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264;

d) Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264;

e) Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264;

f) Direzione generale della ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264;

g) Direzione generale di sistemi informativi, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264.

2. E' trasferita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una posizione dirigenziale generale, operante presso il Segretariato generale di cui al comma 1, lettera a), con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

3. Sono, altresì, trasferiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i seguenti 43 uffici dirigenziali di livello non generale individuati presso gli uffici di cui al comma 1:

a) presso il Segretariato generale quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

1) UFFICIO I - Supporto all'attività istituzionale del Ministro - Assegnazione risorse ai centri di responsabilità;

2) UFFICIO II - Rapporti con l'ANVUR;

3) UFFICIO III - Comunicazione istituzionale e attività ispettive del Ministero;

4) UFFICIO IV - Flussi finanziari e bilancio;

b) presso la Direzione generale degli affari generali e del personale cinque uffici dirigenziali di livello non generale:

1) UFFICIO I - Fabbisogni finanziari;

2) UFFICIO II - Reclutamento e formazione delle risorse umane;

3) UFFICIO III - Stato giuridico del personale e contenzioso;

4) UFFICIO IV - Affari generali, acquisti e risorse strumentali;

5) UFFICIO V - Trattamento economico fondamentale e accessorio del personale;

c) presso la Direzione generale dell'università dieci uffici dirigenziali di livello non generale:

1) UFFICIO I - Statuti, regolamenti generali e organi accademici;

2) UFFICIO II - Ordinamenti e regolamenti didattici;

3) UFFICIO III - Finanziamento del sistema universitario;

4) UFFICIO IV - Cooperazione interuniversitaria;

5) UFFICIO V - Programmazione e valutazione del sistema universitario;

6) UFFICIO VI - Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e riconoscimenti giuridici;

7) UFFICIO VII - Consiglio universitario nazionale;

8) UFFICIO VIII - Formazione dei medici specialisti e rapporti con il SSN;

9) UFFICIO IX - Dottorati di ricerca e formazione post-lauream;

10) UFFICIO X - Formazione degli insegnanti e apprendimento permanente;

d) presso la Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica cinque uffici dirigenziali di livello non generale:

1) UFFICIO I - Affari economici e generali;

2) UFFICIO II - Ordinamenti didattici;

3) UFFICIO III - Statuti, organi accademici e personale;

4) UFFICIO IV - Programmazione, sviluppo e valutazione del sistema;

5) UFFICIO V - Ricerca, produzione artistica e formazione finalizzata;

e) presso la Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio quattro uffici dirigenziali di livello non generale:

1) UFFICIO I - Formazione continua, tutorato e agevolazioni economiche agli studenti;

2) UFFICIO II - Condizione studentesca e accessi ai corsi universitari a programmazione nazionale;

3) UFFICIO III - Collegi e residenze universitarie;

4) UFFICIO IV - Consiglio nazionale studenti universitari e potenziamento attività sportiva universitaria;

f) presso la Direzione generale della ricerca dodici uffici dirigenziali di livello non generale:

- 1) UFFICIO I - Affari economici e generali;
- 2) UFFICIO II - Promozione e programmazione della ricerca;
- 3) UFFICIO III - Finanziamento, valutazione e vigilanza enti;
- 4) UFFICIO IV - Incentivazione e valorizzazione della ricerca pubblica;
- 5) UFFICIO V - Programmi speciali di ricerca e diffusione della cultura scientifica;
- 6) UFFICIO VI - Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese;
- 7) UFFICIO VII - Programmi operativi comunitari per le aree sottoutilizzate cofinanziate dai fondi strutturali;
- 8) UFFICIO VIII - Comunicazione e diffusione dei programmi e dei risultati della ricerca;
- 9) UFFICIO IX - Partecipazione italiana alle iniziative e agli organismi comunitari;
- 10) UFFICIO X - Partecipazione italiana ad iniziative e ad organismi internazionali multinazionali;
- 11) UFFICIO XI - Cooperazione scientifica bilaterale;
- 12) UFFICIO XII - Ricerca aerospaziale;

g) presso la Direzione generale di sistemi informativi tre uffici dirigenziali di livello non generale:

- 1) UFFICIO I - Infrastrutture tecnologiche del Ministero;
 - 2) UFFICIO II - Censimento e ricognizione delle banche dati di interesse del Ministero e diffusione dei mezzi informatici nell'Amministrazione;
 - 3) UFFICIO III - Gestione banche dati del Ministero - Rilevazioni statistiche.
4. Sono altresì trasferiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli organismi operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca riordinati ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.235, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, il Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).

Articolo 2
(Uffici di diretta collaborazione)

1. Ferma restando l'unità dei vertici di cui all'articolo 1, comma 20 del decreto legge n. 85 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.121, ~~è fatto salvo quanto previsto al comma 2,~~ gli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n.57 sono trasferiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 06 AGO. 2008

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

ALLEGATO 1

Elencazione degli uffici di livello generale e non generale del Ministero della pubblica istruzione

1) DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

- a) 5 uffici di livello dirigenziale non generale con compiti di supporto;
- b) 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza;
- c) 40 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.

1.1 DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

- a) 10 uffici dirigenziali non generali

1.2 DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

- a) 10 uffici dirigenziali non generali;
- b) 3 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza.

1.3 DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA COMUNICAZIONE

- a) 10 uffici dirigenziali non generali;
- b) 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza.

1.4 DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE E PER I RAPPORTI CON I SISTEMI FORMATIVI DELLE REGIONI

- a) 6 uffici dirigenziali non generali.

2) DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE

- a) 4 uffici dirigenziali non generali;
- b) 2 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza.

2.1 DIREZIONE GENERALE PER GLI STUDI E LA PROGRAMMAZIONE E PER I SISTEMI INFORMATIVI

- a) 9 uffici dirigenziali non generali.

2.2 DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO

- a) 9 uffici dirigenziali non generali.

2.3 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE DEL MINISTERO, ACQUISTI E AFFARI GENERALI

- a) 7 uffici dirigenziali non generali;
- b) 2 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza.

2.4 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI

- a) 6 uffici dirigenziali non generali;
- b) 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza

3) UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

3.1 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

- a) 8 uffici dirigenziali non generali;
- b) 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.2 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA

- a) 5 uffici dirigenziali non generali;
- b) 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.3 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

- a) 11 uffici dirigenziali non generali;
- b) 17 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.4 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

- a) 16 uffici dirigenziali non generali;
- b) 32 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.5 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

- a) 18 uffici dirigenziali non generali;
- b) 24 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.6 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

- a) 8 uffici dirigenziali non generali;
- b) 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.7 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

- a) 15 uffici dirigenziali non generali;
- b) 31 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.8 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

- a) 8 uffici dirigenziali non generali;
- b) 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.9 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

- a) 27 uffici dirigenziali non generali;
- b) 32 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

3.10 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

- a) 8 uffici dirigenziali non generali;

- b) 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- 3.11 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
 - a) 5 uffici dirigenziali non generali;
 - b) 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- 3.12 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
 - a) 16 uffici dirigenziali non generali;
 - b) 23 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- 3.13 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
 - a) 13 uffici dirigenziali non generali;
 - b) 18 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- 3.14 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
 - a) 9 uffici dirigenziali non generali;
 - b) 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- 3.15 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
 - a) 19 uffici dirigenziali non generali;
 - b) 26 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- 3.16 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
 - a) 20 uffici dirigenziali non generali;
 - b) 26 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- 3.17 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
 - a) 5 uffici dirigenziali non generali;
 - b) 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- 3.18 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
 - a) 14 uffici dirigenziali non generali;
 - b) 21 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

4. ORGANISMI OPERANTI PRESSO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE RIORDINATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N.233, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N.248 E CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (CNPI).

ALLEGATO 2

Dotazione organica del Ministero della pubblica istruzione

Personale dirigenziale	
Dirigente di prima fascia	30*
Dirigente di seconda fascia amministrativi	320**
Dirigente di seconda fascia tecnici	379
Totale	729

* compreso un posto dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n.165/2001 e un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

** compresi 14 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale

Area funzionale C - posizione economica C3	1.000
Area funzionale C - posizione economica C2	1.255
Area funzionale C - posizione economica C1	1.829
Area funzionale B - posizione economica B3	2.103
Area funzionale B - posizione economica B2	1.796
Area funzionale B - posizione economica B1	818
Area funzionale A - posizione economica A1	583
Totale	9.384

Totale complessivo	10.113
--------------------	--------

ALLEGATO 3

Dotazione organica del personale del Ministero dell'università e della ricerca

Personale dirigenziale	
Dirigente di prima fascia	8
Dirigente di seconda fascia amministrativi	52*
Totale	60

* compresi 9 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale

Area funzionale C - posizione economica C3	88
Area funzionale C - posizione economica C2	94
Area funzionale C - posizione economica C1	134
Area funzionale B - posizione economica B3	105
Area funzionale B - posizione economica B2	70
Area funzionale B - posizione economica B1	40
Area funzionale A - posizione economica A1	20
Totale	551

Totale complessivo	611
--------------------	-----

ALLEGATO 4

Dotazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

	Ministero pubblica istruzione	Ministero università ricerca	Totale
Dirigenti generali	1	-	1
Dirigenti di seconda fascia	14	9	23
Personale non dirigenziale	179	91	270
Totale complessivo	194	100	294

ALLEGATO 5

Personale effettivamente in servizio alla data del 16 maggio 2008.

AREE	di ruolo	com. in	com. out	comm. a 4	co. 5bis e 6	di ruolo	com. in	com. out	comma 4	co. 5bis e 6	di ruolo	com. in	com. out	comm. a 4	co. 5bis e 6	TOTALE GENERALE
Dirigenti																
1 ^a fascia	22			4	2	5			1		27			5	2	34
2 ^a fascia																0
amm.vi	144		2		66	21					165		2		66	229
tecnici	133				18						133				18	151
C3	675	1	14			32	4	2			707	5	16			696
C2	983	1	17			50	1	3			1033	2	20			1.015
C1	486	3	16			85	2	1			573	5	17			561
B3	1.801	1	27			73	2				1.874	3	27			1.850
B2	1.077	7	22			49	2	3			1.126	9	25			1.110
B1	725	5	5			23	1	1			748	5	5			748
A1	351		1			2	2				353	2	1			354
Totale	6.399	18	104	4	86	340	14	10	1		6.739	32	114	5	86	6.748

Nei 66 incaricati della dirigenza amministrativa, ai sensi del comma 6, sono compresi 35 dipendenti del M.P.I. appartenenti all'Area C3, dalla quale ovviamente sono stati sottratti.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e recante il riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e, in particolare l'articolo 1, commi 5, 8, 11, 17 e 20;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57, recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 259, recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 17, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, che prevede che l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture, che abbiano subito modificazioni deve essere inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del già citato decreto legge;

SENTITE le organizzazioni sindacali in data 31 luglio 2008;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

UDITO il parere n. **** del Consiglio di Stato, reso nell'Adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del ***;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, resi rispettivamente in data****;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ***;

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

EMANA

il seguente regolamento

Articolo 1

(Ministro e Sottosegretari)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro" è l'organo di direzione politica del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di seguito denominato "Ministero" ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articolo 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico – amministrativo, il Ministro si avvale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.
3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

Articolo 2

(Uffici di diretta collaborazione)

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
2. Sono uffici di diretta collaborazione del Ministro:
 - a) l'ufficio di Gabinetto;
 - b) la segreteria del Ministro e il segretario particolare del Ministro;
 - c) l'ufficio legislativo;
 - d) l'ufficio stampa;
 - e) il servizio di controllo interno;
 - f) la segreteria tecnica del Ministro;
 - g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. I Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico che opera presso l'Ufficio di Gabinetto.

Articolo 3 (Ufficio di Gabinetto)

1. Il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti dei Dipartimenti e delle Direzioni Generali; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Servizio di controllo interno.

2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonché tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

3. Il Capo di gabinetto può avvalersi di tre Vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

4. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro.

5. Nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

Articolo 4 (Segreteria del Ministro)

1. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della segreteria.

2. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti personali dello stesso nello svolgimento dei propri compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.

3. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

. Articolo 5
(Ufficio legislativo)

1. L'ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali, garantendo la qualità del linguaggio normativo e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale. Cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e i Sottosegretari di Stato.

2. All'Ufficio legislativo è preposto il Capo dell'ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa.

3. Il Capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di due Vice Capi dell'Ufficio legislativo, scelti tra i dirigenti di seconda dei ruoli dell'amministrazione in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

Articolo 6
(Ufficio Stampa)

1. L'Ufficio Stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero.

2. All'ufficio stampa è preposto il Capo dell'Ufficio Stampa, il quale è nominato dal Ministro tra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un portavoce, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

Articolo 7
(Servizio di controllo interno)

1. Il servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa.
2. Le attività di controllo interno sono svolte da un collegio di tre componenti. Il Ministro, con proprio decreto, nomina il Presidente del collegio, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni, nonché tra professori universitari esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, e sceglie i due componenti rispettivamente uno tra i dirigenti di prima fascia delle pubbliche amministrazioni, che può essere collocato fuori ruolo, e uno tra i dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo del Ministero, che siano esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo.
3. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte motivate di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.
4. Il servizio opera in collegamento con l'ufficio di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno, ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5. Il servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.
6. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 10, comma 1, al Servizio di controllo interno è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di 15 unità, di cui due di qualifica dirigenziale non generale.

Articolo 8
(Segreteria tecnica del Ministro)

1. La segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione ed il monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attività del Ministero. Tale attività di supporto viene svolta sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti.

2. Il responsabile della segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

Articolo 9

(Segreterie dei Sottosegretari di Stato)

1. Le Segreterie dei Sottosegretari operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.
2. I Capi segreteria ed i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.
3. Alla segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria ed al Segretario particolare, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità; in sostituzione di non più di due delle predette unità possono essere nominati estranei all'amministrazione, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 10, comma 2, assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

Articolo 10

(Personale degli uffici di diretta collaborazione)

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in duecentotrentasei unità. Nei limiti del contingente complessivo di duecentotrentasei unità, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono compresi un numero di quindici incarichi di livello dirigenziale non generale e di un incarico dirigenziale generale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo della personale con qualifica dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro individua altresì collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nonché esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico - amministrative, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. La durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.
4. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di gabinetto, dal Capo dell'ufficio legislativo, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Capo dell'ufficio stampa, dai Capi delle segreterie del Vice Ministro e dei

Sottosegretari di Stato, dai componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

Articolo 11

(Trattamento economico)

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:

a) per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante al Capo Dipartimento del Ministero;

b) per il Capo dell'ufficio legislativo, per il Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, per il Presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il responsabile della Segreteria tecnica, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) al Capo dell'ufficio stampa del Ministro o, ove nominato, al portavoce del Ministro, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione correlata alle responsabilità connesse allo specifico incarico conferito a ciascuno di essi, il cui importo è determinato, previo specifico atto d'indirizzo del Ministro, all'esito della concertazione presso l'amministrazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area I. Ai medesimi è altresì

attribuita un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione attribuita, in rapporto alla specifica preparazione professionale posseduta, alla disponibilità ad orari disagiati ed alla qualità delle prestazioni individuali.

3. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici stessi. La misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con decreto del Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

6. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal presente articolo, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli uffici di diretta collaborazione, di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo spettante, rispettivamente, al Capo dipartimento del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.

Articolo 12 (Modalità di gestione)

1. Gli uffici di diretta collaborazione costituiscono ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità.

2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti al dirigente generale per l'Ufficio di Gabinetto o al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie. Con provvedimento del Ministro i relativi adempimenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997,

n. 279, possono essere delegati agli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

Articolo 13
(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto derivano i risparmi previsti dall'articolo 1, comma 17, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, rispetto al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

2. Al maggior onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 11, comma 1, lettera b), si provvede mediante soppressione di quattro posti di dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione effettivamente coperti.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati :

- a) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 259.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma,



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 4660

Roma, addì 12 SET. 2008 2008

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ E RICERCA
Gab. dell'On. Ministro

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero n. 2924/2008
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

Scrap





CONSIGLIO DI STATO
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 28 agosto 2008

N. della Sezione:
2924/2008

OGGETTO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA - Schema di
regolamento di riorganizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca.

La Sezione

Vista la relazione rimessa con nota n.
2202 A00UFFLEG, in data 8 agosto
2008 con la quale il Ministero- Ufficio legislativo -, chiede il parere sullo
schema in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Paolo De Ioanna;

PREMESSO:

1. Con l'avvio della XVI Legislatura, il nuovo Governo ha inteso ottemperare alle disposizioni della Legge finanziaria 2008, (art. 1, commi 376 e 377, della legge n. 244 del 2007), ritornando ad una schema organizzativo della struttura di Governo (Presidenza del Consiglio e Ministeri) conformato, nelle linee di fondo, sulle previsioni della legge 30 luglio n. 300 del 1999, con

gli aggiustamenti e le integrazioni ritenute opportune. Con l'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 85 del 16 maggio 2008 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 121 del 2008), si è stabilito che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica sono trasferite al Ministero della pubblica istruzione che, conseguentemente assume la denominazione di Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (MIUR). Col presente parere viene esaminato lo schema di regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che riconduce nuovamente ad un unico plesso organizzativo le funzioni prima divise, ricomponendo un'unica responsabilità politica; il testo in particolare intende ottemperare a quanto stabilito dall'art. 1, comma 17, del citato decreto legge n. 85 del 2008, dove si stabilisce che l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei vice Ministri e dei sottosegretari di Stato nelle strutture che siano interessate a processi di accorpamento deve essere comunque inferiore, per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo, riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge, mentre l'art. 20 ribadisce l'unicità dei vertici di diretta collaborazione. La relazione tecnica segnala che l'operazione è stata attuata sia riducendo il numero complessivo del contingente finale, risultante dalla sommatoria dei due precedenti contingenti, sia riducendo il limite di spesa ; al contempo, la relazione tecnica offre puntuale dimostrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dalla scelta , recata dallo schema in esame, che intende attribuire al vice capo di gabinetto vicario una voce retributiva equivalente a quella di un dirigente generale; nonché derivanti dalla previsione secondo cui uno dei componenti del servizio di controllo interno sia un dirigente generale della PA collocato fuori ruolo. A tali maggiori oneri si provvede riducendo 4 posti di dirigenti di seconda fascia, ora effettivamente coperti e che si riferiscono a personale che andrà in quiescenza nel corso del 2008 e che non sarà sostituito. Si tratta di una riduzione, introdotta per ragioni di natura prevalentemente politiche, che si aggiunge a quella operata, nel parallelo schema di regolamento di organizzazione, in ragione del decreto

legge n. 85 del 2008 e ai sensi dell'art. 74, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, successivo al d.l. n. 85 del 2008. Infatti il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008), nel contesto della manovra di correzione d'urgenza dei conti pubblici, ha stabilito ulteriori economie di spesa nel funzionamento delle strutture ministeriali, assumendo come base di riferimento la somma degli oneri effettivi sostenuti dalle due compagini prima distinte.

CONSIDERATO:

1. Anche per lo schema di regolamento in esame, come per quello “*generale*” che riorganizza l'intera articolazione del nuovo Ministero unificato, prima di procedere nell'esame di merito del testo occorre approfondire in via preliminare una questione, sollevata peraltro nella stessa relazione ministeriale che accompagna la richiesta di parere.

Infatti, il decreto legge n. 85 del 2008 ha previsto per i Ministeri coinvolti nel processo di riaccorpamento alcuni adempimenti di natura propedeutica all'adozione del regolamento di riorganizzazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988. Si tratta di tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti:

- la ricognizione delle strutture trasferite (art. 1, comma 8);
- i criteri e le modalità per le individuazione delle risorse umane relative alle funzioni riorganizzate (art. 1, comma 18);
- la definizione provvisoria degli uffici del Ministero (art. 1, comma 20).

Tali adempimenti propedeutici, del resto già previsti nella fase di “*spacchettamento*”, e puntualmente a suo tempo svolti, furono introdotti (ed ora confermati) proprio allo scopo di rendere più fluido e veloce il processo di scissione (ora di riaccorpamento), intestando direttamente alla Presidenza del Consiglio il compito di definire e chiarire in via omogenea e preliminare limiti e condizioni di tale fase, in modo da sciogliere, nella sede tecnicamente e politicamente più idonea e autorevole, eventuali conflitti. Questa chiave interpretativa può risultare utile per capire la ragione che ha condotto il

Ministero proponente (ma si tratta di una situazione che riguarda tutti gli schemi di regolamento di riorganizzazione) a ritenere giuridicamente possibile la non adozione degli adempimenti propedeutici di cui ai commi 18 e 20 dell'art. 1 del decreto legge n. 85, mentre è stato adottato il d.P.C.M. di cui al comma 8. In sostanza, risulta adottato (ed è in fase di registrazione presso la Corte dei conti), il d.P.C.M. che fotografa la situazione, di diritto e di fatto, delle risorse umane assegnate alle due compagini Ministeriali unificate, adempimento questo che dovrebbe costituire la base conoscitiva, logica e funzionale, su cui procedere nei passaggi successivi.

2. In particolare, quanto al decreto previsto al comma 18, la Sezione si è pronunciata nel parere reso in pari data sul parallelo schema di regolamento relativo all'organizzazione del Ministero unificato. Alla relativa motivazione può dunque farsi rinvio riproponendo le conclusioni cui in quella sede si è pervenuti.

Premesso, infatti, che la mancanza di tale decreto configura comunque un *vulnus* procedimentale di cui il Ministero procedente e la Presidenza del Consiglio si assumono la piena responsabilità, si deve tuttavia constatare che, quanto alla partecipazione sindacale prevista nel procedimento, emerge che vi è stato un confronto tra l'Amministrazione e le OO.SS e che queste ultime sono state messe in condizione di comprendere le modalità con cui l'Amministrazione intendeva procedere al riassetto organizzativo.

Come pure non può non prendersi atto dei pareri favorevoli espressi da tutte le autorità (Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione) che avrebbero dovuto partecipare all'adozione del d.P.C.M..

Ciò consente alla Sezione di non esprimere una valutazione preclusiva dell'ulteriore *iter* del provvedimento in esame, ferma restando la responsabilità dell'Amministrazione procedente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la violazione formale dello schema procedimentale imposto dalla norma primaria.

3. Passando all'esame dello schema di regolamento concernente la struttura degli uffici di diretta collaborazione, va osservato che esso non pone particolari problemi sotto il profilo della legittimità, in quanto conforme alla normativa primaria che ne costituisce il fondamento, a partire dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Come osservato in premessa, l'operazione di accorpamento dei due gabinetti è stata realizzata sia riducendo il numero dei contingenti sia intervenendo sul limite complessivo della spesa. In particolare, per quanto riguarda i contingenti, la riduzione è stata operata partendo dalla situazione costituita dalla somma dei contingenti dei due precedenti gabinetti; secondo la relazione tecnica, il contingente di personale di diretta collaborazione scende da 294 a 236; il personale dirigenziale da 22 a 16 (di cui un incarico dirigenziale generale); gli estranei a contratto da 30 a 20; gli esperti e consulenti da 30 a 15. Nel complesso, la razionalizzazione introdotta appare in linea con la previsione di legge.

4. Va tuttavia segnalato un punto specifico, richiamando l'attenzione del Ministero precedente sulla scelta di sacrificare, per ragioni contabili di copertura, quattro figure di dirigenti di seconda fascia, operanti negli uffici periferici, per garantire i trattamenti economici di due figure professionali presenti nel Gabinetto (il vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie e il dirigente generale fuori ruolo da collocare nel collegio del Servizio di controllo interno).

La Sezione non ha obiezioni da sollevare alla riduzione in sé dei posti di dirigente periferico, che anzi appare coerente con l'avvio sostanziale della riforma delle strutture relative volute dall'articolo 74, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008; ma è la finalizzazione alle esigenze del gabinetto che lascia perplessi.


Insomma, da una parte, si afferma – nella relazione al regolamento di organizzazione del ministero - la impossibilità di avviare concretamente la riforma prevista dall'articolo 74, che richiederebbe la soppressione immediata dei relativi posti di organico di dirigenti di seconda fascia, dall'altra, si procede parzialmente su questa strada in base a discutibili esigenze contingenti.

5. Sul piano funzionale va poi rilevato che l'art. 8 definisce correttamente le funzioni della Segreteria tecnica del Ministro, ma non ne disciplina la struttura: numero e caratteristiche dei componenti. In ogni caso, per una gestione equilibrata e trasparente delle risorse finanziarie destinate al Gabinetto, appare opportuno predeterminare almeno il numero massimo dei componenti di questa struttura e le loro caratteristiche professionali.


P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con le osservazioni svolte nelle motivazioni.

Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)



Il Segretario d'adunanza
(Maria Barbagallo)





Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Gabinetto

VERBALE DEL GIORNO 31 LUGLIO 2008

Il giorno 31 luglio 2008 alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro con le Organizzazioni sindacali dell'Amministrazione per la discussione della bozza del regolamento di riorganizzazione del MIUR e degli Uffici di diretta collaborazione.

All'incontro sono presenti:

per l'Amministrazione:

Vice Capo di Gabinetto: Dr.ssa Sabrina BONO

Vice Capo di Gabinetto: Dr. Emanuele FIDORA

Dr. Silvio CRISCUOLI

Dr. Paolo SALERNITANO

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, FLP, RDB-P.I.-CUB CONFEDIR-
DIRSTAT, CIDA-UNADIS.

Apri l'incontro la dr.ssa Sabrina BONO che ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per la loro partecipazione e illustra il contenuto dei decreti specificando che sono stati redatti sulla base della normativa in vigore.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali prendono atto di quanto riferito dalla dott.ssa BONO, apprezzando soprattutto la tempestività con la quale sono stati predisposti i due regolamenti. Fanno, tuttavia, presente che, considerato il poco tempo a disposizione per effettuare un'analisi approfondita degli stessi, si riservano di presentare per iscritto eventuali osservazioni.

Ribadiscono inoltre la necessità che gli Uffici scolastici provinciali continuino a garantire il mantenimento dei servizi essenziali al funzionamento del sistema scolastico e che sia assicurata una più razionale distribuzione del personale in servizio presso l'ex Ministero della Pubblica Istruzione e l'ex Ministero dell'Università e Ricerca.

La dott.ssa BONO, nella successiva replica, fa presente che si terrà conto di alcune richieste di modifica avanzate.

Saluta i presenti e chiude l'incontro alle ore 13,15.

Il Vice Capo di Gabinetto